

d'Annunzio, la Carta del Carnaro e la crisi dello Stato liberale, tra rappresentanza e antiparlamentarismo

DAVIDE ROSSI

1. *Le insidie del meccanismo rappresentativo e le insofferenze di inizio Novecento*

«La Camera taceva per rispetto, ma in verità era distratta»¹. Con questo intercalare, quasi incidentale, ma in verità estremamente pungente, Matilde Serao descrive nel suo *La conquista di Roma* con vigore realistico la vita sociale e politica della Roma umbertina, attraverso gli occhi di un giovane neo deputato della Basilicata, partito dalla sua terra pieno di fiducia e speranza e che, invece, dovrà scontrarsi con i vizi, le mediocrità e il malaffare dell'epoca. E poco oltre, un altro dei personaggi principali del romanzo della pluricandidata al Premio Nobel per la Letteratura così si esprime: «in politica tutto si dimentica»², facendo percepire con nitidezza la sensazione di immoralità che si nutrivano nei confronti delle Istituzioni e, su tutte, verso il Parlamento, considerato il vero e proprio luogo dell'affarismo e della corruzione.

La letteratura, come sovente accade, di-

venta utile specchio della sensibilità del proprio tempo e, in questo caso, esprime meglio di altri strumenti quel senso di disagio e di lontananza tra la società e il cosiddetto "palazzo", fra la comunità ed il governo.

Nello specifico, nell'ultimo turno del diciannovesimo secolo entra in crisi proprio il sistema rappresentativo³ come concepito dallo Statuto Albertino – con una Camera Alta composta da membri nominati a vita direttamente dal Re e una Camera dei Deputati strutturata su base fortemente censitaria –, non riuscendo più a svolgere la sua funzione primaria di luogo di compensazione delle istanze e degli interessi. Per la dottrina dell'epoca il Parlamento appare indissolubilmente legato ad un modello aristocratico e monoclasse e fatica a trovare una più efficace ricomposizione e un assetto idoneo ai cambiamenti sociali in essere. Emerge con forza quell'inadeguatezza a rappresentare e a non riuscire a dare forma e connotati alle nuove esigenze delle masse, che premono per ribaltare i vecchi equilibri sociali e politici, unita-

mente al tramonto delle classi dirigenti, ormai totalmente incapaci di percepire i cambiamenti in atto. E seppur gli strali e le derive dell'esperienza della Comune di Parigi sono ancora sotto gli occhi di tutti – con quelle tendenze anarchiche, il gusto del governo diretto, il repubblicanesimo e l'anticlericalismo aggressivo, l'ostilità verso i proprietari e, in generale, nei confronti dell'ordine statuito –, la difficoltà ad offrire risposte concrete ai grandi cambiamenti rimane fortissima.

Il Parlamento diventa, quindi, simbolo di piattezza e sterilità, inerme davanti ad una società che, seppur lentamente, ma sta trasformandosi in pluriclasse, fermo nell'utilizzare schemi e modelli tradizionali e che evidentemente non riescono più ad offrire soluzioni adeguate davanti all'avvento dell'elettorato di massa e alle spinte di democratizzazione. A ben leggere, comunque, tali critiche non sono rivolte al modello assembleare in sé considerato e mai giungono a quelle estreme posizioni tipiche del pensiero schmittiano, in cui il Parlamento assumerà una conformazione totalmente degenerativa, fino a rappresentare un simulacro vuoto colpevole di ogni disfatta del sistema democratico. Le accuse, invero, sono concentrate sulla gestione del sistema parlamentare e, *in primis*, la critica è tutta volta nei confronti dei partiti politici, corrotti e insensibili davanti all'emergere dei nuovi bisogni. Un'avversità dal cuore antico, tutta concentrata contro la politica e contro la sua classe dirigente e, in minima parte, verso l'Istituzione.

Il quadro prenderà pieghe ancor più marcate con l'inizio del Novecento e, soprattutto, con la conclusione del primo conflitto mondiale, momento che coincide con una serie di ulteriori trasformazioni

sociali, culturali e politiche che andranno a caratterizzare tutti i decenni a seguire. E non è un caso come nel dibattito dottrinale dell'epoca il termine "crisi"⁴ cominci ad essere ricorrente e attribuito a problemi strutturali ed endemici dell'Ordinamento giuridico: basti il riferimento ad un autore particolarmente attento ai cambiamenti in atto come Giuseppe Capogrossi, che edita nel 1921 le sue *Riflessioni sull'autorità e la sua crisi*⁵, facendo proprie le insofferenze espresse da Santi Romano nella celeberrima prolusione pisana di un decennio prima attorno a *Lo Stato moderno e la sua crisi*⁶. Ed è ancora lo stesso filosofo del diritto abruzzese a definire lo Stato come «un povero gigante scoronato»⁷, manifestando crepe a livello istituzionale che di lì a poco sarebbero diventate sempre più strutturali e avrebbero portato all'emersione di quella complessità tipica di una società poliedrica e stratificata. La Grande Guerra diventa, quindi, lo snodo rappresentativo e la chiusura di quell'epica età della borghesia ottocentesca tronfia di dichiarazioni retoriche e di uguaglianze prettamente formali accompagnate, però, da altrettante mistificazioni giuridiche ed iniquità sostanziali.

Sempre in quegli anni, nel 1918, Léon Blum⁸ – all'epoca membro del *Conseil d'Etat*, ma la cui notorietà arriverà qualche decennio dopo quando diventerà Presidente del Consiglio con il *Front Populaire* – pubblica, in forma grezza ed anonima, la prima versione di volume dal titolo profetico, la *Réforme gouvernementale*. Nello specifico, Blum affronta il tema del "travail gouvernementale", locuzione più densa della traduzione letterale e ricca di quella modernità e di quelle vere e proprie metamorfosi politiche e istituzionali in atto in quel periodo. Lo scritto è contraddistinto da prese di po-

sizioni forti quanto lapidarie: «in uno Stato democratico la sovranità appartiene, in teoria, al popolo e alle assemblee elette che lo rappresentano. Praticamente, è delegata a un uomo. È la necessità che lo ha imposto. C'è bisogno di un capo del governo come c'è bisogno di un capo dell'industria». In maniera latente, ma emerge ancora il termine, già evocato, di "crisi", che giunge a lambire ancora una volta il modello di rappresentanza ottocentesca e il vocabolario tipico dello Stato liberale, ormai sgretolato nelle trincee, sotto i colpi dei mortai, che impongono, quasi necessariamente, l'estensione del suffragio maschile universale: combattere per una Patria che non si percepisce ancora come tale impone necessariamente di essere immessi nel circuito partecipativo alla vita sociale, attraverso la possibilità di eleggere propri rappresentanti. E queste assemblee elettive, d'altro canto, dovevano essere guidate, indirizzate, veicolate da un esecutivo energico, che mantenesse dritta e salda la strada da percorrere.

Questo impercettibile, ma inesorabile, cambiamento è, d'altronde, facilmente comprensibile se si accostano le riflessioni di Vittorio Emanuele Orlando sul fondamento giuridico della rappresentanza politica⁹ di fine Ottocento – in cui l'Autore distingue rigorosamente l'ordine giuridico da quello politico e lo Stato dalla società civile, scartando qualsiasi reciproca interferenza ed assegnando alla rappresentanza un particolare significato e ruolo in cui è escluso qualsiasi rapporto tra l'elettore e l'eletto – a *La nuova democrazia diretta* del già menzionato Giuseppe Capograssi; un'opera, questa, del 1922 in cui «la percezione del salto profondo fra l'ieri e l'oggi, fra l'estrema semplicità dell'ieri e l'estrema complessità dell'oggi, è vivissima: contro una concezio-

ne dell'universo giuridico, indubbiamente armonica ma indubbiamente troppo schematica, poggiata su due soli pilastri, la sovranità dello Stato e la libertà del singolo individuo; contro una concezione formale e formalistica per la quale il diritto è soltanto "il voluto dallo Stato", si fa strada con virulenza crescente la rivolta dei fatti»¹⁰.

All'interno di questo fermento, l'anno domini 1919, proprio in limine alla conclusione del primo conflitto mondiale, rappresenta uno spartiacque fondamentale. Si rintracciano, infatti, almeno quattro principali momenti che segneranno indelebilmente la storia politica dei decenni a venire: il 18 gennaio don Luigi Sturzo fonda il Partito Popolare Italiano; il 23 marzo nascono a Milano i Fasci di Combattimento, capitanati da Benito Mussolini; il 12 settembre, ad un anno dal suo monito pubblicato il 24 ottobre 1919 in prima pagina da *Il Corriere della Sera* e per il quale "Vittoria nostra, non sarai mutilata", Gabriele d'Annunzio parte da Ronchi, vicino Trieste, con arditi e legionari, alla volta di Fiume; infine, il successivo 16 novembre, si tengono le prime elezioni politiche con il sistema proporzionale, fortemente sostenuto da Francesco Saverio Nitti, il cui intento è quello di riuscire a tradurre in forza parlamentare il crescente consenso delle organizzazioni politiche di massa, che nei vecchi collegi uninominali si trovavano in difficoltà. È un anno denso di eventi, caratterizzato dalla nascita delle grandi famiglie politiche del Novecento – i cattolici democratici e i fascisti – e dalle aspirazioni del massimalismo socialista, volto ad alzare la tensione sociale, nel tentativo di impedire la creazione di un governo stabile e autorevole, a cui fa da contro altare il recupero di un'intelligenza liberale fortemente nazionalista, an-

cora però influenzata dal clima di scontro sociale lasciato in eredità dalla guerra. La flebile risposta delle Istituzioni fu lasciata, oltre all'introduzione del voto in senso proporzionalistico, ad una proposta di riforma del Senato, che ambiva ad inserire un minimo di processo di democratizzazione nel contesto del modello statutario, senza però cambiarne l'essenza, introducendo l'elettività dei componenti della Camera Alta¹¹. Una parvenza di cambiamento, oltretutto non andata a buon termine, il cui intento è volto a puntare ad «un'educazione politica per mezzo di un elettorato scelto ed organico, per evitare il pericolo o il pregiudizio che l'evoluzione economica abbandonata a se stessa importi due termini in contrasto: organizzazione delle classi, disgregazione dello Stato»¹².

Sono, questi, brevi tratti che hanno caratterizzato l'inizio del cosiddetto Secolo breve, accompagnati dalla definitiva frantumazione dell'Impero – e soprattutto di quanto esso rappresentava – ed il decisivo trapasso, per dirla alla Massimo Severo Giannini, da un Stato monoclasse ad una società pluriclasse¹³, contrassegnato dal ribaltamento dei vecchi equilibri culturali e sociali e dal tramonto di quelle *élite* che fino ad allora avevano goduto di totale libertà di movimento e decisione.

Chi meglio di tutti riesce ad impersonificare questo senso di inquietudine e di disagio è proprio Gabriele d'Annunzio, cantore del decadentismo italiano ed esponente di primo piano del sentire culturale dell'epoca, ma anche personaggio pienamente inserito ed attivo nel contesto politico, tanto da venire eletto deputato nelle fila della destra alle consultazioni del 1897, passando, però, quasi subito tra i banchi della sinistra, con il celebre motto

«vado verso la vita». Le sue visioni appaiono contemporaneamente massimaliste e romantiche, mescolando al nazionalismo e al positivismo il tema nietzschiano superomistico ed elitario, con venature antidemocratiche, socialiste e, per l'appunto, antiparlamentari¹⁴. Già nel 1895 aveva sintetizzato il suo personale disgusto verso la forma rappresentativa parlamentare ne *Le vergini delle rocce*, sognando nuove forme del vivere sociale:

dobbiamo noi riconoscere il gran dogma dell'Ottantanove, aprire i portici dei nostri cortili all'aura popolare, coronar di lumi i nostri balconi di travertino nelle feste dello Stato, diventar soci dei banchieri ebrei, esercitar la nostra piccola parte di sovranità riempiendo la scheda del voto coi nomi dei nostri mezzani, dei nostri sarti, dei nostri cappellai, dei nostri calzolai, dei nostri usurai e dei nostri avvocati? [...] La forza è la prima legge della natura, indistruttibile, inabolabile. La disciplina è la superior virtù dell'uomo libero. Il mondo non può essere costituito se non su la forza, tanto nei secoli di civiltà quanto nelle epoche di barbarie¹⁵.

La logica dannunziana è distruttrice delle sollecitazioni umanitarie ed egalaritarie tipiche delle istanze democratiche, a favore di prospettive tendenti all'autoritarismo e ad una visione aristocratica, e ricerca nelle teorie evoluzionistiche di Spencer e Darwin la propria definizione scientifica, attraverso il culto della forza, dell'energia, del superomismo e dell'intraprendenza virile: «io sono al di là della destra e della sinistra come al di là del bene e del male [...] io sono un uomo della vita e non delle formule»¹⁶.

La sua prosa imbevuta di nazionalismo ed attivismo soreliano lo ha condotto a sostenere, prima, le politiche imperialiste e, quindi, con maggior vigore, l'interventismo italiano nel conflitto mondiale, per poi giungere a porsi, in prima persona, a

capo dell'impresa fiumana del settembre del 1919, unica soluzione rimasta, a suo dire, per svegliare le ormai sopite coscienze italiane e riparare le offese subite dal comportamento posto in essere dalle potenze mondiali ai danni del Regno d'Italia. Partito da Ronchi¹⁷, con avventurieri e legionari, artisti e briganti, intellettuali e militari, l'esperienza fiumana durò circa diciassette mesi, densi di contraddittorietà ed atipicità, frutto di un linguaggio retorico e carico di proclami, con una spiccata comunicazione politico-ideologica, sia scritta quanto parlata, con cui mantenere sempre marcati gli scontri verbali, e non solo.

2. «Una Costituzione che istaura gli Ordinamenti della giustizia e della libertà secondo l'ispirazione del passato e secondo la divinazione del futuro»¹⁸

L'espressione più alta di questo impetuoso periodo fiumano, ad un anno dall'inizio dell'avventura, fu senza dubbio la promulgazione della *Carta del Carnaro*, avvenuta l'8 settembre 1920 e favorita dall'avvicendamento¹⁹, nel gennaio precedente, al ruolo di Capo di Gabinetto tra il dimissionario, di ispirazione nazionalista, Giovanni Giurati e Alceste De Ambris. Questi, di origine toscana, si laurea in giurisprudenza nell'Ateneo di Parma, città in cui scopre la passione politica, aderisce in giovane età alla massoneria e si avvicina alle idee soreliane, conosce ed entra in amicizia con Mussolini e sostiene il fascismo sansepolcrista, fino a diventare il più noto esponente e sostenitore del cosiddetto sindacalismo rivoluzionario²⁰.

L'idea di dotarsi di un testo costituzionale accompagna la seconda fase esperienza

fiumana, quando il Vate rifiuta di normalizzare la situazione con il Regno d'Italia e le confinanti città dalmate, arrivando, per l'appunto, a questo radicale cambio di gestione della guida politica della città attraverso la scelta di una figura così fortemente connotata come il De Ambris. Tra i due si instaura un clima di collaborazione e condivisione, seppur non ci fosse un'identica linea di corrispondenze e vedute: d'Annunzio, infatti, è attirato soprattutto dal proposito di offrire un modello istituzionale innovativo, originale e che possa stuzzicare l'interesse dell'opinione pubblica verso la sua impresa. Il suo Capo di Gabinetto, invece, è fermamente convinto di poter aprire un vero e proprio laboratorio costituzionale in cui poter proporre un sistema sociale e culturale alternativo a quello sorto dalla ceneri del primo conflitto mondiale e che possa contrastare la prospettiva internazionalista incarnata nella neonata Società delle Nazioni. L'elemento da cui entrambi prendono le mosse è l'inevitabile distanza che il futuro documento dovrà avere dal modello statutario albertino, accusato di sostenere un parametro rappresentativo ormai non più corrispondente alle nuove dinamiche sociali. E non è un caso, per l'appunto, che il *fil rouge* della Carta del Carnaro ruoti proprio attorno a quel forte senso di risentimento – nausea, avrebbe più enfaticamente scritto il Vate – verso il sistema rappresentativo liberale classico, tacciato di essere fonte e causa di tutti i mali.

Ne partorisce un impianto impostato da De Ambris e poi formalmente romanizzato dalla penna dello stesso d'Annunzio – che dall'aprile del 1920 vi dedica attenzione e molte sedute di lavoro – in cui si mescolano le poliformi tensioni culturali e sociali che sottendono il caleidoscopio di quanti sta-



La cartolina illustrata per conto dei Fasci di combattimento, nel sesto Centenario dantesco, 1921

vano prendendo parte all'impresa. A Fiume, infatti, giungono esponenti di spicco della cultura e delle scienze dell'epoca, da Filippo Tommaso Marinetti a Maffeo Pantaleoni²¹, Toscanini vi si reca per dirigere un concerto pubblico, ma troviamo anche il già famosissimo Guglielmo Marconi ed un ancora acerbo Giuseppe Maranini, oltre ad avanguardisti come Guido Keller e Giovanni Comisso che diffondono il loro pensiero durante i disordinati dibattiti serali diffusi dall'associazione Yoga²², senza neppure dimenticare le influenze dei molti mazziniani e massoni²³ presenti, tutti desiderosi di partecipare, ed ideologicamente incidere, in questa avventura in cui si sarebbero poste le future fondamenta dell'uomo nuovo e – si augurano – del nuovo mondo.

Si respira un clima rivoluzionario e per certi versi pure restauratore, frutto di coacervo di impulsi, inconciliabili in astratto

ma che trovano una loro coerenza interna e che rendono questa Carta un vero e proprio *unicum* dal raro fascino, aristocratica e democratica al tempo stesso, caratterizzata da un recupero della tradizione italiana e in specie di quel municipalismo dal sapore marcatamente medievale, oltre ad una rilevante spinta autonomistica, il cui chiaro proponimento è quello di contrastare il duro impianto centralistico imposto dall'amministrazione sabauda fin dall'Unificazione del 1861. L'intento del Vate, che con lo scorrere della primavera del 1920 è sempre più innamorato di questo testo tanto da sentirlo totalmente suo, è proprio quello di ipotizzare un progetto istituzionale che non abbia tempo, luogo e confini e che non sia legato alla sola città di Fiume, ma possa diventare uno strumento per tutto il Regno d'Italia, se non modello per il mondo intero e per le future generazioni

che in esso avrebbero trovato un luminoso faro.

Il sistema partorito da De Ambris si struttura attorno all'idea di una Repubblica – che d'Annunzio tempererà in un secondo momento utilizzando il termine "Reggenza", nel tentativo di non inimicarsi i molti monarchici presenti tra i legionari – sociale, federativa, fondata sulle corporazioni e sulla piena autonomia costituzionale dei Comuni, nel rispetto e in continuità di una tradizione locale che fin dal 1868 istituiva la città adriatica quale *Corpus Separatum* annesso alla corona ungarica.

Al centro del disegno costituzionale domina la questione del lavoro: vero termine delle tensioni sociali dell'epoca, è qui considerato come un valore sociale dalla funzione unificante e strumento completamente trascurato nelle costituzioni puramente democratiche di stampo ottocentesco. Il definitivo superamento dello Stato oligarchico passa attraverso il riconoscimento del ruolo dei produttori e si incarna nell'associazionismo sindacale, sulla scorta dell'idea mazziniana in cui il vincolo solidaristico avrebbe prevalso attraverso la diretta detenzione del capitale e la piena responsabilità della produzione e dei beni. Questa operazione culturale e giuridica, il cui fine ultimo avrebbe condotto al superamento del lavoro salariato, è incarnata dalle "corporazioni"²⁴, poste al centro della nuova organizzazione politica e immesse nel circuito del diritto pubblico, ben lontane però dalla piega burocratica ed autoritaria che connoterà l'istituto, un decennio dopo, durante l'esperienza del fascismo. A chiudere il cerchio la previsione della Magistratura del Lavoro (art. XXIX), composta da membri nominati dalle corporazioni stesse, con funzione di camera di compensazione degli

interessi e delle tensioni in gioco, piuttosto che di pura applicazione formalistica del dato normativo.

L'altro coraggioso percorso culturale che segna marcatamente la Carta del Carnaro colpisce al cuore il principale diritto borghese, ossia la proprietà privata: in virtù dei «mutati rapporti di valori delle classi e dalle constatate necessità sociali», contiene, infatti, un'affermazione di principio coraggiosa quanto «urtante le abitudini mentali dei privilegiati misoneisti [... tanto] da far rizzare i capelli a qualunque giurista incanutito sulle Pandette»²⁵. Il riferimento è al paragrafo IX in cui «lo Stato non riconosce la proprietà come il dominio assoluto della persona sopra la cosa, ma la considera come la più utile delle funzioni sociali», aprendo, per prima, un percorso dottrinale e culturale che caratterizzerà l'intero Novecento giuridico.

Altrettanto affascinante, e a dir poco audace per l'epoca, è la centralità dell'elemento femminile, connotato dalla previsione dell'uguaglianza della donna nei diritti politici e civili (art. VIII), incluso l'elettorato attivo e passivo, il dovere di prestare il servizio militare (art. XLVII), oltre all'introduzione del divorzio, che rimarrà in vigore addirittura fino al 1924, aprendo, ad unificazione avvenuta, ad una interessante serie di questioni in tema di delibazione delle sentenze²⁶.

Ulteriore elemento caratterizzante il testo fiumano è, senza dubbio, la tutela della multiculturalità e delle minoranze, a discapito di un contesto europeo dominato dal nazionalismo, in cui prevale il dovere di reciprocità nel riconoscimento dei diritti tra gli Stati e, in generale, l'appiattimento valoriale sui costumi e sulle abitudini della popolazione maggiormente rappresen-

tativa. Il modello che stimola De Ambris è, ancora una volta, in controtendenza e, nello specifico, si ispira all'esperienza della Confederazione Elvetica, che presenta una comunità simile a quella delle città di frontiera, in quanto caratterizzata dalla compresenza di etnie differenti e di popolazioni che professano diverse religioni. Tutta la Carta fiumana è permeata da un senso di attenzione e da un'idea di fondo per cui la convivenza passa dal rispetto e dal riconoscimento della pari di dignità di ogni appartenenza, senza discriminazione né interferenza del potere pubblico e nel tentativo, anzi, di alimentare il «gioco armonioso delle diversità»²⁷.

Accanto alla statuizione di questi principi così innovativi, trovano spazio tecnicismi altrettanto affascinanti e anticipatori di sensibilità giuridiche che caratterizzeranno il costituzionalismo di tutto il XX secolo, come la previsione di una Corte della Ragione (art. XXXII) – sotto l'influsso nord-americano e della viennese scuola kelseniana – con cui prevedere un parametro di costituzionalità tra atti emanati dal Potere legislativo ed Esecutivo, introducendo così un doppio grado di legalità (ordinaria e superiore), oltre a sciogliere eventuali conflitti di attribuzione (che in astratto sarebbero potuti essere numericamente elevati, posta la complessità della forma di governo: «fra il Potere legislativo e il Potere esecutivo, fra la Reggenza e i Comuni, fra Comune e Comune, fra la Reggenza e le Corporazioni, fra la Reggenza e i privati, fra i Comuni e le Corporazioni, fra i Comuni e i privati»). Inoltre, particolarmente suggestiva è pure la previsione di un procedimento di revisione costituzionale a cadenza settennale, una sorta di automatica parentesi costituente che si apre a prescindere dalle con-

tingenze politiche, con cui poter adeguare il testo alle mutate sensibilità e mantenere sempre vivo il tenore della Carta (art. LV).

3. «*La Carta del Carnaro, al contrario, ignora i partiti. Anzi ogni faziosità vi è bandita*»²⁸

Ma l'elemento che, su tutti, certamente contraddistingue e personalizza l'esperienza fiumana è lo spiccato carattere antiparlamentare. Sia d'Annunzio che De Ambris, infatti, se non sono particolarmente benevoli nei confronti delle masse, altrettanto attribuiscono al sistema parlamentare le degenerazioni dello Stato liberale, che ambiscono ad affossare.

Oltretutto, ad entrambi è chiaro come «l'alchimia politica parlamentare è manpolata fuori dal Parlamento: dalle segreterie nazionali dei partiti politici, sotto la pressione delle alte burocrazie sindacali (anche codeste di struttura e origine faziose). Tutto ciò esclude bipartizione tra Potere legislativo e Potere esecutivo: l'uno e l'altro dipendenti dall'oligarchia dei medesimi padroni, entrambi reciprocamente attossicati, alla guisa di quei personaggi, cantati dall'Alighieri nel XXV dell'Inferno»²⁹.

In questa prospettiva non è assolutamente secondario che dal testo del Carnaro siano espunti e non vengano mai utilizzati i termini "Parlamento" o "parlamentare", preferendo piuttosto adottare generici riferimenti al "Potere legislativo" o "rappresentanti" ed evitando così di ricorrere alle consuete categorie concettuali e politologiche adottate dall'Ottocento borghese e consuetudinariamente impiegate per qualificare la forma di governo.

Nell'intento di presupporre, ma mai senza distruggere, la centralità del modello liberale e di superarne le classificazioni metodologiche, si introduce una sorta di tricameralismo differenziato politico-corporativo (art. XXVII-XXXIV), con un Consiglio degli Ottimi eletto a suffragio universale, diretto e segreto, attraverso un sistema elettorale a base proporzionale, cui si accosta il Consiglio dei Provvisori i cui sessanta membri durano in carica due anni in rappresentanza delle varie categorie («operai d'industria e lavoratori di terra, gente di mare, datori d'opra, tecnici agrarii e industriali, addetti alle amministrazioni delle aziende private, insegnanti delle scuole pubbliche, studenti delle scuole superiori e dagli altri consociati della sesta corporazione, professioni libere, impiegati pubblici, Società di cooperatrici di produzione, di lavoro e di consumo», art. XXXI). Ad essi viene affiancato l'Arengo del Carnaro (art. XXXIV), composto dalla sommatoria dei membri dei due organi appena citati, con proprie e specifiche attribuzioni su temi di interesse generale quali la politica estera, gli aspetti di alta finanza o l'istruzione universitaria.

In tal modo si è convinti di garantire rappresentanza al "cittadino" quanto al "produttore", unendo l'elemento liberale alla logica sociale e trovando un equilibrio tra le varie classi sociali, non più in competizione tra loro, ma in perfetta armonia. Sulla scorta di un'eco classicheggiante, i mandati hanno durata assai breve, di tre anni per la Camera su base politica, addirittura soltanto due per quella corporativa, come pure temporalmente ridotta è la nomina del governo della Reggenza, i cui sette Rettori stanno in carica per un solo anno, con una sola possibilità di rieleggibilità, e sono individuati da ciascuna delle Camere

in relazione alle rispettive competenze. In tal modo vengono a neutralizzarsi gli inconvenienti legati alla designazione politica, quanto i timori di malsane impersonificazioni da parte di soggetti che tentano di gestire il potere eludendo i vincoli costituzionali. Nel modello fumano, invece, manca la rappresentanza mediata dei partiti politici o dei sindacati e la temporaneità degli incarichi ha l'ambizione di poter agevolare l'individuazione delle migliori espressioni della società, incoraggiare il ricambio politico e garantire che l'interesse generale non sia tradito in favore dei singoli interessi di categoria o dei privati. L'intento del costituente prevede che

le rappresentanze corporative riunite nel Consiglio dei Provvisori soddisferanno ad uno dei più sentiti bisogni dello Stato moderno, togliendo ai politicanti empirici ed incompetenti la parte più importante della cosa pubblica. Tutta la materia economica dello Stato e la disciplina del lavoro è affidata al Consiglio dei Provvisori, e cioè ai tecnici: i problemi della produzione e del lavoro saranno risolti dai produttori e dai lavoratori, non già dai politici di professione³⁰.

Si intravede, senza che sia particolarmente celata, una prospettiva che recupera le critiche antiparlamentari sviluppate dalla fine dell'Ottocento in tema di rappresentanza e soprattutto quelle condanne verso il ceto politico di professione, considerato espressione di uno schema parassitario utile solamente a bloccare le effettive potenzialità della Nazione attraverso giochi di potere o addirittura corruttivi.

De Ambris stesso, nel commentare il suo testo, chiarisce di non poter riferirsi al paradigma del presidenzialismo ma neppure a quello del parlamentarismo, avendo cercato di «eliminare – o almeno sminuire – gli inconvenienti di entrambi i sistemi,

con i mezzi che abbiamo già in parte esposto, che consistono nel decentrare fino agli estremi limiti le funzioni statali, in modo da costituire una vera e propria democrazia diretta, nella quale gli interessati dibattono essi stessi i loro interessi col minimo possibile di mediatori»³¹. A suo dire, il Potere legislativo così strutturato e affidato a «corpi elettivi costituiti in base ad un criterio di logica divisione del lavoro, diviene un organismo sul quale hanno scarsissima influenza le tossine del parlamentarismo». L'atomismo partorito dalla forza dirompente della Rivoluzione dell'Ottantanove ha creato «molecole amorfe [con cui] non solo non è possibile che viva un organismo della più alta specie com'è lo Stato, ma nemmeno una semplice e primitiva cristallizzazione; il coagulo, per dir così, di quelle molecole è in mano al caso, anzi veramente dei più energici, dei più temerari, dei più intriganti e dei più corruttori tra queglii atomi umani»³². La base dell'ordinamento politico e, di conseguenza, della rappresentanza non deve essere la volontà individuale, bensì l'interesse sociale che, sotto la spinta di effettivi bisogni, crea una metamorfosi e si tramuta in diritto. Il nuovo Stato è articolato in sfere e i cittadini devono essere componenti delle sfere che rispecchiano le loro inclinazioni e solamente in quanto a queste appartenenti possono essere presi in considerazione dallo Stato stesso.

Tutto l'impianto istituzionale viene costruito, quindi, attorno ad un ben enfatizzato disgusto per l'impianto parlamentare, che emerge pure nel ricorso ad istituti di democrazia diretta che raramente si riscontrano nelle costituzioni coeve e che qui, invece, trovano ampio spazio e godono di rara centralità, come la previsione del potere di iniziativa popolare delle leggi

(art. LVI), della riprova popolare – *rectius*, referendum propositivo (art. LVII) – o della possibilità di revocare un incarico pubblico addirittura attraverso il voto popolare (art. LX). Non sono, infatti, strumenti giuridici semplicisticamente collegati al concetto di sovranità popolare, dominante già nel primo articolo e intesa come «non oppugnabile né violabile», ma ne oltrepassano il significato e riproducono l'estrinsecazione di quelle forze rinnovatrici necessarie per portare a compimento il processo trasformativo in atto: essi «mirano a realizzare, appunto, nella forma più larga quei postulati di cui si parla in ogni Paese civile come di una necessità obbiettiva per ridurre al minimo il parlamentarismo, conferendo ai produttori organizzati obbligatoriamente la più gran parte della gestione statale»³³.

4. *Le suggestioni di una Costituzione, ad un secolo dalla promulgazione*

Questi cento anni che ci separano dall'esperienza fiumana non sono stati affatto benevoli nei confronti della Carta del Carnaro: il fascismo, al di là di retorici accenti tendenzialmente legati al recupero degli aspetti simbolici o esteriori dell'impresa, non gradisce citazioni o riferimenti ad un testo che conteneva elementi costituzionali e categorie di diritti ben lontani dal dirigismo introdotto già dalla metà degli anni Venti del Novecento. Basti leggere le pagine di Oreste Ranalletti sul corporativismo, in cui non si riscontra il ben che minimo riferimento, come gli scritti altrettanto asettici di Arrigo Solmi³⁴.

Similmente, la storiografia repubblicana successiva ne appiattirà la portata,

riducendo il tutto ad una «manifestazione di estetismo dannunziano ovvero a un'esplosione di orgoglio nazionalista o, addirittura, a una prefigurazione del regime fascista»³⁵. Ai lavori di matrice memorialistica o di ricostruzione giornalistica, si aggiungono contributi storiografici sovente segnati dalle ideologie interpretative degli estensori: basti leggere le pagine di Paolo Alatri, nel 1959, con *Nitti, d'Annunzio e la questione adriatica*, quelle di Roberto Vivarelli ne *Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo* pubblicato del 1967 o la coeva lettura, di impostazione marxista, offerta da Ernesto Ragionieri. Bisogna attendere la comparazione elaborata tra la versione dannunziana e quella deambrosiana prodotta da Renzo De Felice per *Il Mulino* nel 1973³⁶ per rintracciare un primo significativo lavoro storiografico che ambisse a ricostruire effettivamente le inquietudini diciannoviste e le coraggiose proposte sviluppate in un contesto di piena contrapposizione al mondo liberale giolittiano, senza altresì voler cedere al *sovietismo*, «troppo impreciso e fors'anco troppo particolarmente russo per poter servire di modello ad un popolo latino»³⁷.

Poca attenzione ha specularmente goduto all'interno della comunità dei giuristi: oltre a qualche brevissimo accenno in alcuni lavori di Piero Calamandrei e di Paolo Ungari³⁸, e ad un antesignano scritto di Vittorio Frosini su "La Nuova Antologia" del 1971³⁹, solamente da una decina di anni si può riscontrare un più maturo interesse, in specie nella raccolta degli *Atti* di un convegno a cura di Augusto Sinagra su *Lo Statuto della Regione Italiana del Carnaro. Tra storia, diritto internazionale e costituzionale* del 2009 e, di recente, nelle accurate ricerche condotte da Alessandro Agri⁴⁰.

Un oblio certamente determinato dal fatto che è rimasto un testo puramente teorico e concretamente inattuato, elaborato in un torno di anni in cui molte sono state le produzioni costituzionali, a partire dalla Carta russa del 1918, quella di Weimar del 1919, senza dimenticare il modello cecoslovacco e la Prima repubblica d'Austria, entrambi del 1920.

Nel panorama degli anni Venti l'approccio all'esperienza fiumana probabilmente intimorisce, nella difficoltà di trovarle la giusta collocazione all'interno dei consueti canoni in cui il giurista è solito muoversi, ma al contempo sforzandosi di erodere luoghi comuni e preconcetti tralattivamente consolidati. Non a caso, infatti, non partorisce da una penna di giusperiti, ma attraverso l'intervento di un sindacalista e di un poeta, per il quale «ogni novità è cosa antica: ogni antica cosa è novità: veder l'una nell'altra è unica via di vero»⁴¹.

Ne discende un cantiere costituzionale foriero di spunti ed idee, spesso anche in contrasto tra loro, ma che – a distanza di cento anni – lasciano in eredità sollecitazioni incredibilmente moderne ed attuali, al limite dell'utopistico e certamente lontane dai consueti paradigmi dell'epoca in cui sono state elaborate. L'idea di fondo ruota attorno al tentativo di proporre una vera metamorfosi dell'ordine costituzionale liberale, di certo ancora in forma embrionale ed avveniristica, ma che potesse creare il contesto all'interno del quale immaginare la città *novissima* per l'uomo *novissimo*. In questo panorama, paradossalmente il Parlamento appare come un freno e un forte limite alla promozione di quelle azioni positive utili allo sviluppo della comunità civile. La mediazione della rappresentanza politica annebbia le capacità del singolo, che

invece deve trovare nella propria soddisfazione lavorativa il centro del suo interesse.

Il lavoro, infatti, non è concepito come sfruttamento o come strumento di arricchimento, ma come momento di effettiva valorizzazione della persona: ne emerge un concetto di lavoro che sia *fatica senza fatica* – come enfaticamente è descritta la decima corporazione dell'articolo XIX – e che renda gioia e serenità al lavoratore stesso, pienamente appagato e, quindi, capace di ridurre gli spazi dell'intervento dei partiti politici e di favorire la massima espansione delle capacità e dei desideri del singolo. Il lavoro, qualsiasi esso sia, viene, quindi, inteso come arte, senza distinzione tra chi lavora

manualmente o di fantasia, senza farsi sviare dalla «mala suggestione dell'operaismo livellatore, del proletariato come massa indifferenziata vuotata dei valori del singolo che sempre il Poeta Soldato ha [invece] considerato come il più alto fattore dell'incivilimento umano»⁴².

Questo è, forse, la più grande delle modernità che lascia in eredità la Carta Fiumana e che la slega dal piccolo contesto geografico in cui è sorta e la trasforma in figlia di un'universalità che la rende eternamente attuale⁴³.

¹ M. Serao, *La conquista di Roma* (1885), Napoli, Francesco Perrella editore, 1910, p. 142.

² Ivi, p. 180.

³ G. Mecca, *Il governo rappresentativo. Cultura politica, sfera pubblica e diritto costituzionale nell'Italia del XIX secolo*, Macerata, eum, 2019.

⁴ La letteratura sul tema si è incredibilmente sviluppata negli ultimi lustri, offrendo letture affascinanti quanto poliedriche. Basti qui il rinvio a P. Grossi, *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, Giuffrè, 2007 e a U. Vincenti, *Diritto senza identità: la crisi delle categorie giuridiche tradizionali*, Roma-Bari, Laterza, 2010.

⁵ G. Capograssi, *Riflessioni sull'autorità e la sua crisi*, in Id., *Opere*, Vol. I, Milano, Giuffrè, 1959, pp. 151-387.

⁶ S. Romano, *Lo Stato Moderno e la sua crisi*, in «Rivista di Diritto Pubblico», n. 3, 1910, pp. 98-114.

⁷ G. Capograssi, *Saggio sullo Stato*, pubblicato nel 1918, ma ora consultabile in Id., *Opere*, cit., p. 5.

⁸ Ha di recente riportato all'attenzione degli studiosi l'autore e que-

sto libello G. Melis, *Il Parlamento dalla Grande Guerra al fascismo*, in *Parlamenti di Guerra (1914-1945). Il caso italiano e il contesto europeo*, a cura di M. Meriggi, Napoli, Federico II University Press, 2017, pp. 11-28. E sempre da questo saggio sono ripresi i virgolettati di Blum.

⁹ Un concetto altamente problematico lo definisce V.E. Orlando, *Del fondamento giuridico della rappresentanza politica*, in *Diritto pubblico generale*, Milano, Giuffrè, 1954, pp. 417 ss. Argomento ed autore ampiamente analizzati, basti qui il richiamo alle riflessioni di L. Melillo, *Considerazioni sulla rappresentanza politica secondo Vittorio Emanuele Orlando*, in «Dirittifondamentali.it», n. 2, 2017.

¹⁰ D. Quaglioni, *Il peccato politico di Vittorio Emanuele Orlando*, in *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, a cura di I. Birocchi e L. Loschiavo, Roma, RomaTrePress, 2015, pp. 378 ss.

¹¹ *Relazioni della Commissione speciale per la riforma del Senato*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1919.

¹² G. Arcoleo, *Organizziamo lo Stato* (1908), in Id., *Forme vecchie, idee nuove*, Bari, Laterza, 1909, pp. 245-286.

¹³ M.S. Giannini, *I pubblici poteri negli Stati pluriclasse*, in «Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico», Vol. XXIX (1979), pp. 389-404.

¹⁴ Un'approfondita ricostruzione la fornisce T.E. Frosini, *L'antiparlamentarismo e i suoi interpreti*, in «Rassegna parlamentare: rivista mensile di studi costituzionali e di documentazione legislativa», n. 4, 2008, pp. 845-870; in chiave storico-politologica vedasi E. Cuomo, *Critica e crisi del parlamentarismo (1870-1900)*, Torino, Utet, 1996 e *L'antiparlamentarismo italiano (1870-1919)*, a cura di C. Cerbone, Roma, Volpe Editore, 1972.

¹⁵ G. d'Annunzio, *Le vergini delle rocce*, Milano, Fratelli Treves Editori, 1986, pp. 33-34.

¹⁶ G.B. Guerri, *d'Annunzio, L'amante guerriero*, Milano, Mondadori, 2017, p. 110.

¹⁷ Qui basti il richiamo a P. Alatri, *La storiografia sull'impresa dan-*

- nunziana a Fiume, in *d'Annunzio e il suo tempo. Un bilancio critico. Atti del convegno di Genova 19-20-22-23 Genova, 21 Rapallo*, a cura di F. Perfetti, Genova, Sagep, 1992, oltre al recente G.B. Guerri, *Disobbedisco. Cinquecento giorni di rivoluzione. Fiume 1919-1920*, Milano, Mondadori, 2019.
- ¹⁸ Così si esprime il Vate il 23 settembre del 1920 durante la visita di Marconi, come riporta U. Foscanelli, *Gabriele d'Annunzio e l'ora sociale*, Milano, Casa Editrice Carnaro, 1952, p. 154.
- ¹⁹ A. De Servi, *L'abozzo di uno Stato nuovo: la «Carta del Carnaro»*, in *L'Italia e la «grande vigilia»*. *Gabriele d'Annunzio nella politica italiana prima del fascismo*, a cura di R.H. Rainero e S.B. Galli, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 167.
- ²⁰ E. Serventi Longhi, *Alceste De Ambris. L'utopia concreta di un rivoluzionario sindacalista*, Milano, Franco Angeli, 2012.
- ²¹ Il recupero delle teorie marginalistiche, il messaggio economico e le proposte di politica del credito sono ben ricostruite in C. Ferlito, *I principi economici nella Carta del Carnaro*, in «Storia Verità», XIII, n. 52, pp. 34-41 e in «Storia Verità», XIII, n. 53, pp. 30-38.
- ²² S. Bartolini, «Yoga». *Soversivi e rivoluzionari con d'Annunzio a Fiume*, Roma, Luni, 2019.
- ²³ C. Ricotti, *La Carta del Carnaro dannunziana, massonica, autonoma*, Roma, Fefè editore, 2015, pp. 28-38.
- ²⁴ V. Zangara, *Rivoluzione sindacale. Lo Stato corporativo*, Roma, Libreria del Littorio, pp. 168-175 ed E. Malusardi, *Elementi di storia del sindacalismo fascista*, Torino, Stac Editore, 1930, pp. 33-51.
- ²⁵ *La Costituzione di Fiume. Commento illustrativo di Alceste De Ambris*, Fiume, Stabilimento Tipografico "La Vedetta", 1920, p. 7.
- ²⁶ In dottrina, il tema della forza esecutiva delle sentenze emanate da Tribunali delle cosiddette Nuove Province da applicarsi nel Regno (e viceversa), risulta essere assai dibattuto all'epoca, trovando felice sintesi in F. Vassalli, *Questioni di ordine pubblico rispetto a sentenze pronunciate da Tribunali del medesimo Stato*, in «Rivista del Diritto Commerciale», Vol. XIX, 1921, pp. 179-197.
- ²⁷ A. Lupone, *L'universalismo nella Carta del Carnaro (ovvero del gioco armonioso delle diversità)*, in *Lo Statuto della Reggenza Italiana del Carnaro. Tra storia, diritto internazionale e costituzionale*, a cura di A. Sinagra, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 127-134.
- ²⁸ *La Reggenza italiana del Carnaro. Disegno di un nuovo Ordinamento dello Stato libero di Fiume. XII settembre MCMXIX - 12 settembre MCMXX. Considerazioni esegetiche dell'avv. dott. Nicolino Flaminio Costa, con la partecipazione del N.H. avv. prof. Gian Galeazzo Stendardi di Montebenichi*, Milano, *Qui contra nos?*, 1970, p. 56.
- ²⁹ Ivi, p. 50.
- ³⁰ T. Mirabella, *La Carta del Carnaro*. Con una Prefazione di Paolo Orano, Palermo, Libreria Agate, 1940, p. 93.
- ³¹ *La Costituzione di Fiume*, cit., p. 23.
- ³² Riporta il pensiero di Federico Persico sul concetto di rappresentanza organica P.F. Gómez Homen, *Antecedenti teorici del corporativismo fascista*, Firenze, Edizioni Sandron, 1929, pp. 112-113.
- ³³ *La Carta di libertà del Carnaro: analisi sindacalista e testo integrale del disegno di un nuovo ordinamento dello "Stato libero di Fiume" promulgato da Gabriele d'Annunzio*, Milano, Comitato Nazionale di Azione Sindacale Dannunziana, pp. 10-11.
- ³⁴ Ricostruisce l'atteggiamento degli intellettuali fascisti in ordine alla Carta del Carnaro G. Parlato, *Alceste De Ambris e Gabriele d'Annunzio*, in *d'Annunzio e l'impresa di Fiume. Atti del convegno di studi Fondazione Il Vittoriale degli Italiani. 26-27-28 Settembre 1996*, con una *Introduzione* di F. Perfetti, Milano, Silvana Editoriale, 2018, p. 113.
- ³⁵ *d'Annunzio e l'impresa di Fiume*, cit., p. 10.
- ³⁶ *La Carta del Carnaro nei testi di Alceste De Ambris e Gabriele d'Annunzio*, con una *Introduzione* e a cura di R. De Felice, Bologna, il Mulino, 1973.
- ³⁷ *La costituzione di Fiume*, cit., p. 22.
- ³⁸ P. Ungari, *Commento giuridico alla Carta del Carnaro*, in *d'Annunzio e il suo tempo*, cit., pp. 51-56.
- ³⁹ V. Frosini, *d'Annunzio e la Carta del Carnaro*, in «La Nuova Antologia», 1971, pp. 75-86.
- ⁴⁰ A. Agri, *La Carta del Carnaro: un disegno costituzionale incompiuto*, in «Fiume. Rivista di studi Adriatici», XXXIII, n. 27, 2013, pp. 3-43 e Id., *d'Annunzio politico: La Carta del Carnaro*, in "Atti e Memorie Scientifiche, Giuridiche, Letterarie" dell'Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti, Serie VIII - vol. XVII - fasc. 1-2014, pp. 161-188.
- ⁴¹ A. Andreoli, *d'Annunzio*, Bologna, il Mulino, 2004, p. 48.
- ⁴² Mirabella, *La Carta*, cit., p. X.
- ⁴³ R. Lombardo, *La filosofia di d'Annunzio: sui fondamenti culturali della Carta del Carnaro*, Aristotele, Vico, Nietzsche, Pescara, Tracce, 2011.